

SENT. 236/11



SENT. N.....

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

2374/08
705 de Rep

In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Carmen Manucra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 2374 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006, promossa da:

BALDI Cristian (C. F. : **8101517014264**), **RAZZETTO**

Laura (C. F.: **8271947360383**), nella qualità di genitori

esercenti la potestà sul minore **BALDI Marco** (C. F. : **8101517014264**

96F26H264) rappresentati e difesi dall'**Avv. Matteo REZZONICO**,

elettivamente domiciliati in **Milano, Via Rosselli n. 1** giusta procura

stesa a margine dell'atto di citazione notificato in data 28 settembre

2006;

- Attori -

Contro

ASSI Mario, residente in **Lamate (MI), Via De Amicis n. 30**

rappresentato e difeso dall'**Avv. Maria DANIZIO**, ed elettivamente

domiciliato in **Lamate (MI) Viale Rimembranze n. 45** giusta procura

stesa in calce all'atto di citazione notificato;

- Convenuto -

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli attori, venivano rassegnate le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

nel merito: previa declaratoria di responsabilità del sig. [redacted] condannarlo, ai sensi dell'art.2043 c. c., al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal minore [redacted] di cui alla premessa della citazione, nella misura risultanda di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo saldo. Il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice onorario adito. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio ;

in via istruttoria : ove non sia ritenuta esaustiva l'istruttoria esperita, ammettere i capitoli di prova da F) a I) di cui alla memoria istruttoria 11.4.07”

Nell'interesse del convenuto, in comparsa di costituzione, così si concludeva :

“ In via preliminare: dichiarare la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c;

nel merito: respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. In ogni caso, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del sig. [redacted] nel verificarsi dell'evento dannoso in capo al minore [redacted].

In ogni caso: condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, incluso rimborso spese forfetario del 12,5%”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 settembre 2006, i sigg. ri [redacted] e [redacted], quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore [redacted], evocavano innanzi il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, il sig. [redacted] affinché, effettuato ogni necessario ed opportuno accertamento in relazione ai fatti consumatisi il 26 giugno 2002, meglio descritti nella parte narrativa dell'atto introduttivo, si pronunciasse nei confronti

dello stesso, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe.

A fondamento della loro iniziativa processuale, gli odierni istanti ponevano il diritto del loro primogenito, **Marco Ballo**, ad essere ristorato dei danni patiti in ragione del grave trauma psichico ed emotivo, dallo stesso subito nel lontano giugno 2002, derivatogli dall'aver assistito drammaticamente inerme all'aggressione, verbale e fisica, perpetrata in danno dei genitori, entro le mura domestiche e non solo, dall'evocato **Marco Ballo**.

In particolare - deducevano in citazione - che, il giorno 26.06.2002, questi, parente e vicino di casa, "*..visibilmente alterato ed in preda all'ira perché il suo cane era uscito dal cancello condominiale, lasciato aperto dalla Sig. ra **[redacted]**, **[redacted]**, **[redacted]** - dapprima si rivolgeva "...a **[redacted]** con frasi quali "stronzo, figlio di puttana, vieni giù che ti spacco la faccia, questo qua lo sistemo io..." poi profferite anche all'indirizzo della di lui moglie - alla quale rivolgeva le seguenti parole "...adesso vengo sua prenderti io" "veneta di merda, tornatene a casa tua.¹" - fino a giungere a sfondare la porta di ingresso della loro abitazione, andando a colpire al ventre la sig. ra **[redacted]**, all'epoca in attesa del loro secondogenito, al settimo mese di gravidanza.*

A tali fatti - riferivano testualmente gli istanti - avrebbe appunto assistito anche il figlio **[redacted]** che "*...che a seguito dell'episodio sopradedito e di numerosi ulteriori episodi di litigi e di aggressioni dell'**[redacted]** verificatisi tra il 2001 ed il 2003....ha accusato disturbi post - traumatici da stress acuti, quali stati d'ansia, ipervigilanza e stato di allarme continuo nei confronti delle stimolazioni esterne che si sono manifestati, in concreto, con incubi notturni, rifiuto di scendere le scale*

¹ Cfr. pag. 1-2 atto di citazione;

condominali salvo che fosse accompagnato da uno dei genitori, tremori alla vista di ██████████².” una condizione psichica generale compromessa a tal punto da richiedere sedute di psicoterapia continuate fino alla fine del 2003, con frequenza dapprima settimanale e poi quindicinale, come attestato dalla relazione medica datata 25.06.03, a firma della Dott. ssa ██████████, che versavano in atti.

Puntualizzavano, inoltre, come per i medesimi fatti, a seguito di loro denuncia querela, il convenuto fosse già stato tratto a giudizio in sede penale, innanzi il Giudice di Pace di Rho che, con sentenza n. 53/06, depositata in data 05 luglio 2006, ne aveva accertato la penale responsabilità, riconoscendolo colpevole dei reati allo stesso ascritti, ai capi B)C)D)E)F) e G) della rubrica³, e rimettendo le parti offese avanti al giudice civile per il risarcimento dei danni.

Su tali presupposti, dunque, i genitori di ██████████ si determinavano ad agire innanzi l'intestato Tribunale per ottenere l'integrale ristoro anche dei danni patiti e patienti dal figlio minore ██████████

Con comparsa del 4 gennaio 2007, si costituiva ██████████ il quale, per il tramite del proprio procuratore, contestava ogni argomentazione avversaria.

In via preliminare, eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 cod. proc. civ., per indeterminatezza della stessa ed incertezza dei requisiti di cui all'art. 163, n°. 3 e 4, cod. proc. civ..

In ogni caso, nel merito, respingeva ogni addebito, negando finanche che in data 26.06.2002 vi fosse stata l'aggressione nei termini descritti dagli attori, minimizzando sull'accaduto che definiva

² Cfr. pag. 2 atto di citazione;

³ Cfr. sentenza GdP Rho, n. 53/06;

semplicemente "...l'ennesima discussione tra il convenuto e il signor [redacted] e la signora [redacted]"⁴

In punto di fatto, deduceva che il tutto fosse iniziato in quanto la signora [redacted] "...nel rientrare, aveva lasciato il cancello aperto, pur sapendo dell'esistenza del cane e del fatto che l'uscita dello stesso sulla pubblica via adiacente alla casa poteva implicare un grave stato di pericolosità per i passanti e le auto. Sicché il Signor [redacted] ripeteva alla stessa di chiudere il cancello al proprio rientro: dal balcone del secondo piano, il Signor [redacted] e la moglie [redacted] invece, deridevano il convenuto per l'accaduto e beffeggiavano lo stesso..."⁵

Dunque, nessuna aggressione, quanto l'ennesimo screzio tra parenti, in un contesto familiare già compromesso da discussioni in atto per vicende di natura ereditaria⁶.

Pertanto, respingeva ogni addebito, ogni responsabilità ascrittagli, e ciò sulla supposta insussistenza di alcuno degli elementi, soggettivo ed oggettivo, necessari alla relativa configurazione, concludendo per l'effetto, per il rigetto della domanda attorea.

Ebbene, questa, in estrema sintesi, la rappresentazione offerta dalle parti alla cognizione di questo interprete, rappresentazione che, per quanto alle ragioni risarcitorie spinte dagli attori, avallate dalle emergenze di causa, merita di trovare riconoscimento, sebbene nei limiti che si vanno ad illustrare.

Preliminarmente ad ogni altra questione, brevi considerazioni sull'eccezione formulata da parte convenuta in merito alla nullità dell'atto di citazione, asserendone l'assoluta incertezza di contenuti in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., eccezione che in alcun modo potrebbe esser condivisa.

⁴ Cfr. pag. 3 comparsa di costituzione;

⁵ Cfr. pag. 3 - 4 comparsa di costituzione;

⁶ Cfr. pag. 3 - 4 comparsa di costituzione, ove testualmente si legge : "...litigi tra parenti che hanno come sfondo una divisione ereditaria....";

Ed invero, diversamente da quanto assunto dalla difesa del convenuto, non ci si potrebbe esimere dall'osservare come, la difesa attorea, sin dall'atto introduttivo del giudizio, avesse specificamente individuato i fatti illeciti fonte della responsabilità dalla stessa ascritta a [REDACTED] e quindi posti a base della richiesta risarcitoria *de qua*.

Del resto, a dispetto dell'eccezione formulata, dall'esame degli ^{atti} di causa, la difesa opposta dal convenuto, e sin dalla rituale sua costituzione, non potrebbe che valutarsi come una difesa assolutamente puntuale, compiuta e specifica sui singoli fatti posti a fondamento dell'iniziativa processuale avversaria, fatti innegabilmente noti a [REDACTED]

D'altronde, ferme le superiori deduzioni, sull'infondatezza dell'anzidetta eccezione non potrebbe che deporre anche la circostanza che per i medesimi fatti di cui si discute, a seguito di denuncia querela sporta dagli odierni attori in data 27 giugno 2002, [REDACTED] fosse stato anche tratto a giudizio, dapprima, innanzi il Giudice di Pace di Rho, e poi, in sede di gravame avverso la sentenza n. 53/06 emessa dal giudice di *prime cure*, innanzi il Tribunale Penale di Milano, sezione distaccata di Rho.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione va, pertanto, disattesa.

Venendo all'esame del merito, la fondatezza della domanda risarcitoria attorea non potrebbe essere revocata in dubbio: come dianzi anticipato, il Giudice di Pace di Rho, con sentenza n. 53/06 - confermata in appello dal Tribunale Penale di Milano, sezione distaccata Rho, con la sentenza n. 183/08, ormai passata in giudicato - affermava la penale responsabilità dell'odierno convenuto in merito ai medesimi fatti per cui è processo.

Ciò posto, alla luce del giudicato penale in atti, ai sensi del disposto dell'art. 651 c. p. p., non potrebbero residuare perplessità né sull'effettiva sussistenza dei fatti posti a fondamento della presente

azione, intesi come condotta, evento e nesso di causalità, come pure sulla antigiuridicità degli stessi, commessi in spregio a norme penali in danno degli attori alla presenza del figlio [redacted]⁷, e conseguentemente neppure sull'affermazione della penale responsabilità del convenuto, intesa come attribuzione allo stesso della condotta oggetto di punizione specificamente descritta in rubrica.

Parimenti, non potrebbero sussistere dubbi sulla sussistenza del nesso eziologico tra la detta condotta criminosa già accertata in sede penale e la situazione patologica riscontrata sul minore [redacted] nei mesi immediatamente successivi all'evento consumatosi nel giugno 2002, condizione per il cui accertamento e conseguente ristoro oggi è nuovamente processo.

E' quanto si desume dalle conclusioni rassegnate dal CTU nominato, Dott. [redacted] il quale, nel rispondere al quesito all'uopo formulatogli, confermava la sussistenza del nesso causale tra la condizione patologica riscontrata sul bimbo dai diversi professionisti che lo ebbero in cura su impulso dei genitori accortisi della relativa sintomatologia, a seguito dell'evento traumatico del 26.06.2002, e l'evento stesso.

Tanto acclara la responsabilità del convenuto anche in relazione al danno patito dal piccolo [redacted], danno che si va di seguito a quantificare.

In tale prospettiva, si ritiene di prendere le mosse dalle conclusioni rassegnate dal detto CTU – conclusioni che questo Giudice fa proprie - il quale, nell'ambito dei propri elaborati, sulla scorta della documentazione medica acquisita in causa, rilevava come all'evento verificatosi in data 26/6/02, fosse seguita una "...reattività ansiosa

⁷ Cfr. Pag. 5 Sent. 53/06 G.D.P., Dott. Giovanni Pellegrino;

significativa sul piano clinico...”, caratterizzatasi da “..ansia con attivazione periferica di fronte ai ricordi dell’evento, il ritorno indesiderato di questi ultimi sia nella sveglia che nel sonno, sentimento di paura e di insicurezza anche per la possibilità di un ripresentarsi dell’evento...”⁸

Sulla scorta dell’osservazione clinica diretta e dei dati raccolti dalla [redacted] il [redacted] qualificava la sofferenza patita dal bimbo come “Disturbo Post Traumatico da Stress, una realtà che consegue, in una percentuale minoritaria di casi, all’esposizione psicolesiva a fattori stressanti di intensità estrema, per quanto i sistemi soggettivi di valutazione dell’evento consentono di percepire come appunto “estremo” l’evento traumatico...”

Evidenziava altresì, che “...dopo una fase acuta e subacuta, in assenza di particolari altri eventi traumatizzanti, e secondo il decorso naturale del disturbo e cioè una risoluzione spontanea in buona parte dei casi, si è assistito ad un ridimensionamento notevole della sintomatologia fino a non avere più chiare valenze cliniche : il ragazzo è vivace, vitale e proiettato verso un futuro evolutivo senza pregiudizi particolari ..”⁹

Pertanto, pur riconoscendo sussistere, in capo all’ormai ragazzino, emotività intorno alla vicenda traumatica *de qua* - emotività che descriveva in ogni caso come molto circoscritta e comunque strettamente connessa anche al substrato psicobiologico individuale oltre che all’ambiente familiare, atteso l’ineliminabile legame di parentela con l’aggressore - concludeva escludendo la sussistenza di postumi invalidanti e la necessità di terapie specifiche.

Con riguardo al passato, invece, e specificamente per quanto ai due anni immediatamente successivi all’evento traumatico (2002 – 2004) momento del cambio di casa per la famiglia degli attori, rintracciava un disturbo clinicamente significativo, che, in via presuntiva,

⁸ Cfr. pag. 6 elaborato peritale depositato il 05 maggio 2008;

⁹ Cfr. Pag. 7 CTU dep. 05 maggio 2009 ;

individuava come determinante "...nei primi due mesi un'invalidità del 50%, poi scesa appunto al 25% per circa un anno, scemando comunque progressivamente nell'arco di due anni."¹⁰, e come detto, non più presente in sede di esame peritale.

Ciò posto, attesa la gravità dei fatti, la non usuale loro caratteristica e le ripercussioni arrecate all'integrità psichica della giovanissima vittima, pure in termini esistenziali e morali, fortunatamente sol in via temporanea, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU ed ipotizzando un'evoluzione *in melius* della situazione patologica secondo le fasi dallo stesso teorizzate, si ritiene di determinare l'entità del danno alla persona patito da [REDACTED] in via equitativa, nella misura di €. 14.122,00 # [così calcolata sul parametro di €. 88,00# quale cifra corrispondente all'importo relativo ad ogni giorno di invalidità totale, ridotta in misura proporzionale per ogni giorno di invalidità parziale emergente dalla perizia in atti, ovvero un'invalidità parziale al 50% x 60 giorni (€. 2.640,00.#), un'invalidità parziale al 25% x 365 giorni (€.. 8.030,00#) e considerato il progressivo miglioramento della situazione patologica, per gli ulteriori 305 giorni si ritiene di valutare il relativo decorso sino alla risoluzione ad oggi riscontrata, individuando un'invalidità parziale al 20 % x 100 giorni (€. 1670,00#), un'invalidità parziale al 15 % x 100 giorni(€. 1320,00#) ed un'invalidità parziale al 5 % x 105 giorni (€. 462,00#)].

Ciò posto, [REDACTED] va condannato al risarcimento del danno in favore degli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED], nella misura di €. 14.122,00 #, oltre rivalutazione ed interessi compensativi al tasso legale sulla somma mensilmente rivalutata dal fatto delittuoso (26.06.2002) ad oggi ed interessi legali dalla sentenza al saldo.

¹⁰ Cfr. pag. 3 supplemento CTU;

Il convenuto va condannato altresì al pagamento della somma di €. 1296,62#, oltre interessi legali dall'esborso al saldo, quali spese mediche supportate da idonea documentazione, valutate dal CTU come congrue e connesse eziologicamente all'evento delittuoso *de quo*, al quale invece lo stesso non riconduce quelle afferenti le sedute logopediche¹¹.

Le spese di lite seguono la soccombenza e per l'effetto, il convenuto **Mario Ass** va condannato a rifondere agli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore **Mario Paolo** le spese di lite che si liquidano nella misura di €.478,00 per spese, €. 4.698,00# per diritti ed €. 5.200,00# per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU (€.2280,00 già comprensivo di IVA), come già liquidate in corso di causa, e di CTP, pari a €. 1.805,43#.

La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così decide:

- Accertata la responsabilità del convenuto **Mario Ass** nella determinazione dell'evento lesivo residuo al piccolo **Mario Paolo**, lo condanna a risarcire in favore degli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore **Mario Paolo**, la somma di €. 14.122,00 #, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale sulla somma mensilmente rivalutata, dal fatto (26/06/2002) all'odierna pronuncia, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;

¹¹ Cfr. pag. 3, supplemento dell'elaborato peritale, datato 07 marzo 2011, ove testualmente si legge: "Non appare neanche possibile attribuire al trauma le difficoltà espressive (disgrafia e disortografia) che hanno portato al ricorso al logopedista in quanto non sono tipica patologia post traumatica.."

- Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [REDACTED], della somma di €. 1296,62#, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
- Condanna il convenuto a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano €.478,00 per spese, €. 4.698,00# per diritti ed €. 5.200,00# per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU (€.2280,00 già comprensivo di IVA), come già liquidate in corso di causa, e di CTP, pari a €. 1.805,43#;
- Sentenza esecutiva.

Rho, 16 giugno 2011

Il Giudice Onorario

Dott. ssa Carmen Manuca



[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE C1
Donatella Micheli

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO
DEPOSITATO
Rho, 16/06/11
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosanna Speria



FATTO AVVISO
TELEMATICO
22/06/11
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosanna Speria

[Handwritten signature]